VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Atto n. 88 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 107

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 107

SEDE REFERENTE:

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 112

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 119

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 118

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.
Atto n. 88.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 novembre 2023.

Marco OSNATO, *presidente,* avverte, dando seguito a quanto segnalato dal relatore, onorevole Congedo, che appaiono necessari sull'atto in esame ulteriori approfondimenti, anche alla luce delle interlocuzioni in corso tra i gruppi.

Fermo restando il termine del 30 novembre per l'espressione del parere, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.
Atto n. 90.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato all'8 dicembre 2023 e invita il relatore Centemero ad illustrare il contenuto del provvedimento.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, illustra il provvedimento, che attua l'articolo 3 della legge n. 111 del 2023, il quale reca i princìpi e i criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario.

Le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo contengono al Titolo I (articoli 1-7) una serie di norme in materia di fiscalità internazionale mentre al Titolo II (articoli 8-60) si trovano le disposizioni di recepimento della direttiva 2022/2523 in materia di imposizione minima globale. Il Titolo III consta dell'articolo 61, che concerne le disposizioni finanziarie, e dell'articolo 62, che disciplina l'entrata in vigore. Rinviando per una descrizione dettagliata dei contenuti dei singoli alla documentazione predisposta dagli Uffici, descrive le linee essenziali delle importanti novità previste nell'atto.

Il Capo I del Titolo I, agli articoli 1 e 2, definisce i criteri per determinare la residenza delle persone fisiche e giuridiche ai fini fiscali. In particolare, l'articolo 1 novella le disposizioni che individuano la residenza fiscale delle persone fisiche al fine di ampliare il novero dei contribuenti Irpef. Nella specie, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti. Inoltre, viene introdotto un nuovo concetto di « domicilio » che si basa sul luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona nonché una presunzione di residenza, salvo prova contraria, per le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. L'articolo 2 novella le disposizioni che individuano la residenza fiscale delle persone giuridiche, ai fini dell'applicazione dell'Ires, imposta sul reddito delle società. Con le modifiche introdotte, si considerano residenti in Italia – oltre alle società e agli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la propria sede legale – anche quelli aventi in Italia la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale, in luogo di riferirsi al vigente concetto di « sede dell'amministrazione » e di « oggetto principale ».

Le disposizioni del Capo II del Titolo I contengono altre disposizioni in materia di fiscalità internazionale. Si tratta di: un intervento di semplificazione in materia di società estere controllate, che contiene una modifica dell'articolo 167 del TUIR, al fine di allineare la tassazione di tali soggetti al regime dell'imposizione minima globale di cui al Titolo II (articolo 3); disciplina quadro per la fruizione di incentivi fiscali compatibili con i principi europei in materia di aiuti di Stato (articolo 4); un nuovo regime incentivante per i lavoratori impatriati (articolo 5); un incentivo fiscale per lo stabilimento in Italia di produzioni che erano state delocalizzate o che sono comunque svolte all'estero, per un importo pari al 50 per cento del reddito prodotto che non viene computato nella base imponibile dell'imposta sui redditi e dell'IRAP (articolo 6); decorrenza delle sopra indicate disposizioni (articolo 7).

Con particolare riferimento alla nuova disciplina concernente i lavoratori impatriati di cui all'articolo 5, evidenzia che le nuove disposizioni stabiliscono la detassazione Irpef del 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché dei redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite di 600.000 euro al ricorrere di specifiche condizioni, tra cui l'alta qualificazione dei lavoratori impatriati. Le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d'imposta successivi. La disposizione è limitata ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e, ove non siano iscritti alla stessa Anagrafe, a quelli che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi

di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il triennio di permanenza all'estero. Il nuovo regime si applica a coloro che conseguono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024. Rispetto al vigente regime l'ammontare detassato è abbassato dal 70 al 50 per cento; il regime agevolato si applica solo ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché da lavoro autonomo; viene introdotto un limite di reddito pari a 600.000 euro per fruire delle predette agevolazioni; sono stabilite condizioni più stringenti per l'accesso all'agevolazione, tra cui l'elevata qualificazione dei lavoratori e un periodo più lungo di residenza fiscale all'estero nonché di permanenza in Italia dopo il rientro; non è previsto il prolungamento dell'agevolazione in specifiche situazioni familiari o patrimoniali.

Il Titolo II ha ad oggetto il recepimento delle norme in materia di *Global minimum tax* di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 e rappresenta la parte più ampia del testo dello schema di decreto legislativo (dall'articolo 8 all'articolo 60). Ritiene opportuno, con riferimento a tali disposizioni, dare un quadro generale dei principi alla base delle norme di recepimento di questa direttiva nonché del contesto internazionale in cui interviene, rinviando per gli aspetti di dettaglio della disciplina alla documentazione predisposta dagli uffici. Come è noto la direttiva si colloca nel solco dell'accordo dell'8 ottobre 2021 con il quale quasi 140 Paesi del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (*Base Erosion and Profit Shifting* – BEPS) sulla riforma della tassazione internazionale, nonché su un piano di attuazione dettagliato del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (*Base Erosion and Profit Shifting* – BEPS) hanno raggiunto un accordo sulla riforma della tassazione internazionale, nonché su un piano di attuazione dettagliato. Ricorda che la citata direttiva recepisce il secondo pilastro dell'accordo che comprende le norme volte a ridurre le possibilità di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili, attraverso l'imposizione minima effettiva, affinché i maggiori gruppi multinazionali di imprese versino un'aliquota minima di imposta pari al 15 per cento sugli utili dei gruppi stessi che hanno un determinato livello di fatturato. La direttiva determina pertanto le modalità tramite le quali i principi dell'aliquota fiscale effettiva del 15 per cento saranno applicati nell'UE a qualsiasi grande gruppo, multinazionale ma anche nazionale, presente in uno Stato membro, che abbia un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di euro (come previsto dall'articolo 10) ad eccezione di alcuni soggetti esclusi (indicati dall'articolo 11). La direttiva deve essere recepita nelle legislazioni nazionali degli Stati membri entro la fine del 2023, di qui la tempestiva presentazione alle Camere da parte del Governo di questo specifico schema di decreto legislativo.

Alla luce di tale quadro di riferimento, il Titolo II dello schema di decreto legislativo, ricalca il sistema di imposizione contenuto nella direttiva che si fonda su un triplice livello di imposizione, come indicato all'articolo 9: un'imposta minima integrativa, prevista dall'articolo 13, cui è assoggettata la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, è soggetta ad una tassazione effettiva inferiore al 15 per cento ovvero che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolidi (secondo il principio secondo il quale l'imposta è pagata al livello più alto della catena di controllo per tutti i soggetti controllati congiuntamente considerati – ad eccezione di alcune esclusioni). Sempre in linea con le previsioni della direttiva sono previste le ipotesi nelle quali alla corresponsione dell'imposta siano tenute le partecipanti intermedie nella catena di controllo (articolo 14) e le partecipanti parzialmente possedute (articolo 15); un'imposta minima suppletiva (prevista dall'articolo 19 e disciplinata nei suoi principi fondamentali dagli articoli 20 e 21) cui sono soggette, in forma tra loro solidale e congiunta, tutte le imprese localizzate nel

territorio dello Stato italiano, diverse dalle entità di investimento, nel caso in cui la controllante capogruppo sia localizzata in un Paese terzo che non applica una imposta minima integrativa equivalente ovvero è una entità esclusa. Tale imposta è di un importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per l'esercizio, allo Stato italiano; un'imposta minima nazionale, che gli Stati hanno la facoltà di introdurre sulla base della direttiva, e che colpisce le imprese di un gruppo multinazionale o nazionale e le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato assoggettate ad un livello di tassazione effettiva inferiore alla aliquota minima di imposta del 15 per cento. L'Italia ha inteso esercitare tale opzione introducendo tale imposta che è disciplinata all'articolo 18 e, che, come sottolineerò tra poco, è assolutamente essenziale ai fini della comprensione degli effetti che tale nuovo sistema di imposizione avrà nel Paese. In primo luogo, come indicato dalla relazione tecnica, l'imposta minima nazionale è l'unica imposta cui vengono prudenzialmente riconosciuti effetti di gettito. Ciò in quanto l'imposta minima integrativa (IIR) sarà effettivamente dovuta dalla controllante italiana, solo nel caso in cui gli Stati esteri in cui sono localizzate le società controllate non dovessero introdurre un'imposta minima nazionale equivalente e, sebbene sia possibile in astratto che alcuni Paesi non lo facciano, prudenzialmente non si stimano entrate, anche alla luce degli orientamenti che sono emersi a livello globale sul punto. Allo stesso modo l'imposta minima suppletiva sarebbe applicabile – e produrrebbe quindi gettito – solo alla duplice condizione che il Paese in cui si trovano imprese di un gruppo multinazionale non introduca un'imposta minima nazionale qualificata e che nel Paese della capogruppo non venga applicata l'imposta minima integrativa (IIR). In secondo luogo la scelta italiana di introdurre un'imposta minima nazionale rispettosa dei principi fissati dall'OCSE, fa sì che il gruppo multinazionale possa esercitare, con riferimento alle imprese localizzate in Italia, l'opzione del « porto sicuro » (*safe harbour*) prevista dall'articolo 34, comma 4, che consente di considerare pari a zero l'imposizione integrativa dovuta dal gruppo (italiano o estero) in relazione alle imprese localizzate in Italia che hanno pagato l'imposta minima nazionale. In altri termini, ritiene si tratti di una importante semplificazione perché, per effetto della suddetta opzione, si evitano i complessi calcoli previsti dalle regole ordinarie per stabilire la eventuale imposizione integrativa ancora dovuta (al netto dell'imposta minima nazionale pagata) per le imprese localizzate in Italia.

La disciplina in questione recepisce tutte le disposizioni essenziali ai fini del calcolo sia del reddito rilevante che della tassazione effettiva da prendere in considerazione al fine di valutare se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'imposta nonché per la determinazione dell'aliquota della stessa. Tali norme sono comuni anche ai fini della determinazione dell'aliquota dell'imposta minima nazionale. Essendo presupposto dell'imposizione integrativa l'accertamento dell'aliquota d'imposta effettiva pagata dal gruppo multinazionale (e dalle singole imprese dello stesso) e che, ai fini dell'individuazione di questa aliquota, occorre definire il reddito rilevante in capo alle imprese del gruppo e della capogruppo sulla quale calcolare la stessa, le disposizioni del Capi III (22-26), IV (27-32) e V (33-39), contengono le specifiche norme volte a determinare le modalità di calcolo del reddito o della perdita rilevante, a partire dall'utile o dalla perdita contabile netta dell'esercizio, il calcolo delle imposte rilevanti rettificate, e la determinazione dell'aliquota di imposizione effettiva. Sostanzialmente le norme in questione sono dirette a quantificare il « profitto eccedente » dei gruppi e delle singole imprese ad essi appartenenti, rettificando tale valore con riferimento ad alcuni parametri tra i quali la sussistenza di lavoratori e immobilizzazioni materiali in un determinato Paese.

Al fine della determinazione dell'imposta minima integrativa dovuta in un esercizio da una controllante per un'im-

presa a bassa imposizione occorre far riferimento all'importo dell'imposizione integrativa ad essa attribuita relativa a tale impresa a bassa imposizione, determinata moltiplicando l'imposizione integrativa per la sua quota di attribuzione. La quota di attribuzione alla controllante dell'imposizione integrativa relativa ad un'impresa a bassa imposizione è pari, in ogni esercizio, al reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione ridotto dell'importo di tale reddito attribuibile a partecipazioni detenute da altri soggetti non appartenenti al medesimo gruppo, diviso per il reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione (ai sensi di quanto indicato dall'articolo 16).

Alcune disposizioni specifiche sono dettate al Capo VI (articoli 40-44) per le ipotesi di riorganizzazione del perimetro aziendale del gruppo con riguardo agli effetti sull'imposizione e sull'imputazione delle modifiche intervenute nonché con riferimento ai regimi di neutralità fiscale e all'imposizione delle distribuzioni anche presunte (articoli 45-50). In tale ambito, una disciplina specifica concerne l'imputazione delle imposte alle entità trasparenti e per le entità di investimento. Per queste ultime l'articolo 48 prevede un regime di imposizione ordinario stabilendo che l'aliquota di imposizione effettiva di una entità di investimento, diversa da una entità fiscalmente trasparente o da un'impresa cui si applica il regime opzionale di cui agli articoli 49 e 50, è calcolata separatamente rispetto all'aliquota di imposizione effettiva relativa al Paese in cui la stessa è localizzata. Ciò è una importante deroga al principio generale di unitarietà del calcolo dell'aliquota d'imposta che prende in considerazione tutti i redditi rilevanti e le imposte rilevanti dei soggetti rientranti nel gruppo multinazionale. Gli articoli 49 e 50 disciplinano invece due regimi opzionali alternativi (l'opzione per trattare un'entità di investimento come una entità fiscalmente trasparente e quella per il regime della distribuzione imponibile) applicabili dalle imprese dichiaranti alle entità di investimento che derogano a quanto sopra indicato. Sono molteplici le fattispecie prese in considerazione ai fini della determinazione dell'imposta come ad esempio le ipotesi di ricalcolo della medesima quando fatti sopravvenuti comportino una rettifica delle imposte rilevanti o del reddito o perdita rilevante comporti il ricalcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa del gruppo multinazionale o nazionale per un esercizio precedente (articolo 36), con le relative deroghe (ad esempio l'esclusione *de minimis* di cui all'articolo 37). Quanto agli adempimenti amministrativi il più significativo, per il quale è peraltro previsto dalla direttiva un preciso obbligo sanzionatorio che gli Stati membri sono tenuti ad introdurre, è la presentazione della « comunicazione rilevante » di cui all'articolo 51, in capo ad ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano o che è un'entità trasparente costituita secondo le leggi dello Stato salvo che non vi sia un'impresa locale designata a presentarla per tutte in loro vece. La comunicazione rilevante deve contenere le informazioni relative al gruppo multinazionale o nazionale necessarie ai fini dell'applicazione della normativa sull'imposizione minima globale tra le quali, i dati identificativi delle imprese, la struttura societaria del gruppo nonché le informazioni necessarie al fine di calcolare l'aliquota di imposizione effettiva di ogni Paese nel quale è ubicata almeno un'impresa e l'importo dell'imposizione integrativa relativa a ciascuna impresa, l'allocazione dell'importo dell'imposta minima integrativa e dell'imposta minima suppletiva in relazione a ciascun Paese e l'elenco delle scelte previste dal decreto che sono state esercitate e revocate nell'esercizio a cui si riferisce la comunicazione rilevante nonché l'elenco delle scelte previste dal decreto che sono in essere per tale esercizio.

Accanto alla comunicazione rilevante ricorda che esiste anche l'obbligo di presentare, entro il termine previsto per la comunicazione rilevante, la dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima

integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale. Segnala inoltre che le norme applicabili per accertamento, sanzioni, della riscossione delle imposte di nonché in materia di contenzioso, sono in quanto compatibili, quelle in materia di imposte sui redditi mentre è stata introdotta (all'articolo 59) una speciale procedura conciliativa di prevenzione delle controversie, non espressamente prevista dalla direttiva.

In conclusione, segnala che le disposizioni relative all'imposta minima globale si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023, salvo che con riferimento all'applicazione dell'imposta minima suppletiva che si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2024, tranne che nel caso in cui un Paese abbia optato per il differimento dell'applicazione dell'imposta minima integrativa equivalente e dell'imposta minima suppletiva equivalente. Sono tuttavia presenti alcune norme transitorie che prevedono specifiche deroghe rispetto alla normativa applicabile a regime. L'ultima disposizione di interesse è contenuta all'articolo 61 che prevede di destinare gli introiti stimati dall'applicazione dell'imposta minima nazionale al neo istituendo Fondo per l'attuazione della delega fiscale (al quale fa peraltro riferimento anche l'Atto del Governo n. 88 in materia di Irpef).

Virginio MEROLA (PD-IDP) ritiene necessario svolgere sullo schema di decreto in esame, così come sull'atto del Governo n. 88, testé rinviato ad altra seduta, adeguati approfondimenti istruttori, anche mediante una opportuna attività conoscitiva.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto di quanto rilevato dal collega Merola e rinvia la questione alla riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, convocata al termine delle sedute odierne, nel corso della quale potrà essere presa in considerazione la possibilità di coordinare l'attività istruttoria della Commissione con quella in corso presso l'omologo organo del Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario per l'economia e finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.40.

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.
C. 1515 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 novembre 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che sul testo è pervenuto il parere del Comitato per la Legislazione. Ricorda inoltre che venerdì 17 novembre è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e che sono state presentate 74 proposte emendative, che sono in distribuzione e che saranno allegate al resoconto della seduta odierna *(vedi allegato)*.

Avverte quindi che la Commissione avvierà nella seduta odierna le votazioni delle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Federico FRENI, dando risposta alla richiesta di informazioni formulata dall'onorevole Merola nella seduta dello scorso 10 novembre, avverte che il Governo ha provveduto ad attivare la procedura di consultazione della Banca Centrale europea – in osservanza degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione eu-

ropea – sulle disposizioni rientranti nelle sue competenze, ovvero sugli articoli 20 e 21 del provvedimento. Si tratta delle norme riguardanti, rispettivamente, il risarcimento del danno per omessa vigilanza delle Autorità e la disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Rammenta che benché si tratti di tematiche già oggetto di preventiva negoziazione con la BCE in occasione della stesura del Libro verde del MEF sulla competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita, e benché, in ogni caso, il parere della BCE su tali disposizioni, sebbene obbligatorio, non sia vincolante, il Governo ritiene opportuno attendere l'espressione del parere – del quale ha segnalato l'urgenza alla Banca Centrale Europea – prima dell'approvazione definitiva del disegno di legge da parte dell'Assemblea della Camera. Resta fermo che i lavori in Commissione possono senz'altro proseguire, considerando che eventuali modifiche al testo del provvedimento, che si rendessero necessarie a seguito del parere espresso dalla Banca Centrale europea, potranno senz'altro essere apportate da parte dell'Assemblea, non essendo intenzione del Governo porre la questione di fiducia sul provvedimento.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia la necessità, differentemente da quanto prospettato dal Governo, che la Commissione attenda il parere della Banca Centrale Europea prima di procedere nei propri lavori, al fine di non frammentare il corso dell'esame di un provvedimento che riveste notevole rilievo e di acquisire elementi di informazione che potrebbero rivelarsi importantissimi, anche con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 12.

Bruno TABACCI (PD-IDP) nel concordare con la collega Alifano, sottolinea come non vi sia alcun motivo, non trattandosi peraltro di un decreto-legge, di accelerare l'*iter* di esame del provvedimento, anche alla luce della dichiarazione testé resa dal rappresentante del Governo, che ha manifestato l'intenzione dell'Esecutivo di tenere conto degli eventuali rilievi formulati dalla BCE. Ritiene quindi che sia opportuno acquisire il parere della Banca Centrale Europea nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, meritando diversi aspetti – fa riferimento in particolare ai contenuti dell'articolo 12 e al coordinamento di tali disposizioni con il successivo articolo 19, che reca una delega al Governo di più ampio respiro sulla medesima materia – adeguato approfondimento.

Marco OSNATO, *presidente*, ritiene che le motivazioni addotte dal sottosegretario Freni inducano a ritenere opportuno che la Commissione prosegua senza arrestarsi nei propri lavori, visto che è stata acquisita la disponibilità del Governo a farsi carico, nel corso della successiva discussione in Assemblea, delle eventuali osservazioni formulate dalla BCE. Segnala in ogni caso che le norme oggetto di consultazione sono unicamente quelle riguardanti gli articoli 20 e 21.

Avverte quindi che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Congedo 25.1, Matera 25.2 e De Bertoldi 25.3, con l'intenzione dei firmatari di trasformarli in ordini del giorno in Assemblea. Invita dunque il relatore Filini e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle restanti proposte emendative.

Francesco FILINI (FDI), *relatore,* invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Federico FRENI, esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Merola 1.01 e 3.01, gli emendamenti Merola 4.1, 4.2, 4.3. 4.4, 4.5. 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9.

Virginio MEROLA (PD-IDP) raccomanda l'approvazione della proposta emendativa 8.1, di cui è firmatario. L'emendamento sopprime all'articolo 66-*bis*, comma 2, an-

che la lettera *b*) del Testo Unico Finanziario, la quale prevede che la Consob determini con proprio regolamento le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società.

Coglie l'occasione per associarsi alle richieste avanzate dai colleghi, ritenendo più prudente attendere, prima di concludere l'esame in Commissione, il parere della BCE, anche considerato che il provvedimento in esame è un disegno di legge, e non ha quindi carattere di estrema urgenza.

Rileva, più in generale, come la richiesta di informazioni da lui formulata in ordine alla necessità o meno di acquisire il parere della Banca centrale europea derivava dall'esigenza di garantire un *iter* corretto del provvedimento, posto che l'orientamento del proprio gruppo sul disegno di legge nel suo complesso era di astensione e non totalmente contrario; né lo è stato al Senato, sino a quando non è stato introdotto l'articolo 12, sul quale vi è la piena contrarietà del Partito Democratico.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 8.1.

Emiliano FENU (M5S) interviene per illustrare la propria proposta emendativa 8.01, della quale raccomanda l'approvazione evidenziando che essa è volta ad assicurare una maggiore partecipazione dei lavoratori alle decisioni assembleari concernenti la remunerazione degli organi apicali, proposta già avanzata in passato dal proprio gruppo parlamentare per evitare un'eccessiva disparità di trattamento salariale tra organi apicali e dipendenti d'azienda. Rammenta come nell'immediato dopoguerra e, successivamente, negli anni del boom economico nazionale, gli emolumenti degli amministratori delle società fossero molto più vicini a quelli dei dipendenti d'azienda, rispetto a quanto non lo siano adesso. A suo avviso, infatti, il *gap* salariale tra organi apicali e dipendenti ha raggiunto livelli allarmanti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Fenu 8.01 e l'emendamento Merola 9.1.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra la proposta emendativa 10.1, di cui è cofirmataria. Riprendendo le motivazioni già illustrate nell'intervento del collega Merola, ribadisce la necessità di attendere l'espressione del parere della Banca Centrale Europea per concludere l'esame in Commissione. Motiva la propria proposta emendativa con la volontà di eliminare una disposizione che, di fatto, depotenzia l'attività di vigilanza della Consob, ricordando che un indebolimento delle Autorità di vigilanza è previsto anche in altre norme del disegno di legge, tra cui l'articolo 8 e l'articolo 6.

La Commissione respinge, con distinte votazione, gli emendamenti Fenu 10.1 e 11.1.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento Merola 11.2, del quale è cofirmatario, coglie l'occasione per ribadire quanto già segnalato in diversi interventi che lo hanno preceduto circa la necessità di attendere il parere della BCE prima di procedere nell'esame delle proposte emendative presentate. Richiama l'attenzione dei colleghi e del rappresentante del Governo sul fatto che la situazione nella quale è posta la Commissione potrebbe paragonarsi a quella di un medico che deve operare prima di aver ricevuto l'esito di importanti analisi del paziente. Né ritiene che si possa chiedere all'opposizione – in materia di rispetto delle procedure e delle prassi parlamentari – di affidarsi *tout court* alle dichiarazioni di buona volontà dell'Esecutivo. Invita quindi il Governo e la Presidenza della Commissione – cui ha sempre manifestato e alla quale ribadisce pieno rispetto – a non operare eccessive forzature, sia dal punto di vista politico e istituzionale che sotto il profilo dei rapporti umani.

Marco OSNATO, *presidente*, intende richiamare quanto affermato dal Governo, che ha espresso l'intenzione, qualora il parere della Banca Centrale Europea presentasse rilievi tali da richiedere la modifica del disegno di legge, di intervenire nel

corso della discussione del provvedimento in Assemblea. Rammenta che in tale sede sarà naturalmente facoltà di tutti i deputati, sia di maggioranza che di opposizione, di presentare proposte emendative, essendo pertanto garantita la partecipazione alla definizione del testo di tutte le forze politiche.

Ricorda nuovamente che gli articoli oggetto di consultazione della Banca Centrale Europea sono unicamente gli articoli 20 e 21 del disegno di legge.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Merola 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5, gli identici emendamenti Merola 11.6 e Fenu 11.7, e gli emendamenti Fenu 11.8 e 11.9.

Virginio MEROLA (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 12.1, evidenzia come le disposizioni delle quali si chiede la soppressione – relative alla presentazione delle lista da parte del consiglio di amministrazione delle società quotate in occasione del rinnovo degli organi apicali – siano state introdotte nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato, determinando un notevole allarme, in quanto incidono in maniera indebita sulla *governance* societaria di numerose realtà italiane e pongono l'intero sistema finanziario nazionale in una condizione di debolezza sul palcoscenico internazionale.

Evidenzia come un aspetto non secondario da tenere in considerazione riguardi il fatto che la cosiddetta lista del consiglio di amministrazione è un tema estraneo al perimetro normativo del disegno di legge, inserito, come è noto a tutti, a seguito di alcune audizioni svolte presso la Commissione Finanze del Senato. In particolare, i criteri di scelta dei soggetti convocati hanno destato forti perplessità, soprattutto per la presenza di un noto azionista che ha potuto influenzare il dibattito senza contraddittorio, essendo di fatto l'unico privato ad essere stato ascoltato in Commissione.

Un ultimo elemento di contesto che ritiene opportuno richiamare è che, nell'ambito della negoziazione che ha condotto alla riformulazione dell'emendamento dei relatori sulla lista del consiglio di amministrazione, il Governo ha presentato un ulteriore correttivo attraverso il quale l'Esecutivo viene delegato ad adottare, entro 12 mesi a partire dall'approvazione del disegno di legge, una riforma organica della disciplina in materia di società di capitali, intervenendo sul TUF e sul Codice Civile.

Ritiene che, come già fatto notare presso la Commissione Finanze e Tesoro dai senatori del gruppo del PD, abbia poco senso discutere il tema della lista del consiglio di amministrazione nel provvedimento in esame, essendo stato deciso nello stesso provvedimento di delegare il Governo alla definizione di una riforma di ampio respiro. Evidenzia come, a suo avviso, la soluzione proposta dal Governo appaia contraddittoria, confusa e inutilmente forzata.

Richiama quindi i punti a suo avvisi critici del provvedimento, a partire dalle disposizioni recate dall'articolo 12. Evidenzia in proposito che il previsto *quorum* del consiglio di amministrazione per approvare la lista viene fissato in 2/3 e che l'istituzione di un *quorum* consiliare per legge, seppure più ragionevole dei 4/5, è comunque un *unicum* pericoloso; giudicherebbe più opportuno affidarsi all'autonomia degli statuti per normare tali aspetti. Ritiene poi che il meccanismo proporzionale sia pericoloso per il buon funzionamento della società, in quanto trasferisce dall'assemblea al consiglio la conflittualità tipica della dialettica tra soci, che al contrario non deve appartenere al funzionamento del consiglio di amministrazione. Il consiglio, come organo di governo, agisce infatti in modo collegiale, indipendente e non collegato alle aspettative di un singolo o alcuni singoli azionisti. Con le modifiche proposte si rischia di determinare una situazione che potrebbe essere paragonata a quella di una squadra di Governo che, ad elezioni politiche avvenute, dovesse includere nella sua composizione ministri in rappresentanza proporzionale di maggioranza e opposizione.

Facendo riferimento a tali considerazioni, appaiono immediatamente evidenti le incongruenze che si registrano relativa-

mente all'esame del provvedimento. È necessario premettere che si tratta di un disegno di legge che ha come *focus* principale le PMI e la necessità di supportarle, ma che, sia nella fase di dibattito nell'ambito del preventivo ciclo di audizioni tenute in Commissione al Senato, che in quella successiva di presentazione degli emendamenti, sempre presso l'altro ramo del Parlamento, ha oltrepassato il perimetro iniziale tracciato dall'articolato in discussione per andare a toccare, in una maniera che appare insistente ed estemporanea, alcuni temi molto delicati per il funzionamento delle società quotate.

Il gruppo del Partito Democratico continua a ritenere che il punto più controverso e dai risvolti più preoccupanti per l'intero sistema finanziario italiano emerso in Senato sia quello relativo alla cosiddetta lista del consiglio di amministrazione. Rileva come non esista allo stato attuale una previsione di legge nell'ordinamento italiano che normi, né tantomeno vieti, il ricorso ad una prassi diffusa a livello internazionale, ed in Europa in particolare, come quella della lista del consiglio di amministrazione.

Rileva infine che, sebbene il suo gruppo non abbia in linea di principio alcuna preclusione preventiva ad un eventuale intervento volto a colmare un vuoto legislativo su un istituto già utilizzato da numerose società che rappresentano oltre il 20 per cento della capitalizzazione di borsa, crede che il confronto su scelte cruciali che riguardano la competitività del settore finanziario del Paese dovrebbero essere successive ad un dibattito ampio, condiviso e trasparente, nell'ambito della discussione su disposizioni di delega, che il Governo stesso ha deciso di proporre. Si è invece assistito ad una discussione parlamentare nata in maniera inaspettata, pasticciata, con audizioni che a suo avviso hanno offerto uno spaccato molto parziale.

Dedica un'ultima considerazione al fatto che il Governo, con l'articolo 12, interviene modificando le regole del gioco mentre vi è un conflitto in atto. Si tratta di un modo di procedere che personalmente ha sempre evitato nella sua carriera di sindaco e che giudica sbagliato. A ciò si accompagnano i rilievi di incostituzionalità sulla disposizione espressi in autorevoli pareri.

Per tali motivi invita nuovamente i colleghi della maggioranza ed il Governo a riconsiderare i contenuti dell'articolo 12, evitando di affrontare in maniera improvvida un dibattito che avrebbe potuto essere maggiormente produttivo ove collocato, anziché in uno scontro in atto, nell'ambito della discussione della annunciata delega al Governo per la revisione organica della disciplina.

Enrica ALIFANO (M5S) nel condividere quanto esposto dal collega Merola, evidenzia che l'articolo 19 del provvedimento delega il Governo a una complessiva riforma del Testo Unico Finanziario; non le appare dunque chiaro quali siano le motivazioni che inducono il Governo a introdurre disposizioni così puntuali già con l'articolo 12, mentre le sembrerebbe più opportuno meditare un intervento di tale portata nel corso dell'esercizio della delega.

Oltre alle questioni sorte in ordine al più volte citato parere della Banca Centrale Europea, evidenzia che nel corso dell'esame parlamentare non sono stati neppure presi in considerazione i rilievi sulla compatibilità costituzionale del provvedimento rilevati nel corso delle audizioni svolte alla Camera – cita in particolare l'intervento dell'avvocato Pajno – con particolare riferimento agli articoli 3, 18, 41 e 47 della Carta fondamentale.

Rileva che il meccanismo prefigurato dall'articolo 12 comporta non poche incoerenze, sia con riguardo alla doppia votazione dei candidati, sia per quanto attiene al cosiddetto premio di minoranza, che garantisce una quota di amministratori alla lista che ha ottenuto meno del 20 per cento dei voti. Auspica che l'esame dell'articolo avvenga in tempi più maturi e a fronte di un dibattito più adeguato.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 12.1.

Bruno TABACCI (PD-IDP) nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 12.2,

di cui è cofirmatario, esprime considerazioni di natura più generale sull'articolo 12, ritenendo che esso presenti così tanti aspetti controversi da far immaginare che possa comportare lunghe e costose controversie a carico di imprese e professionisti.

Rileva altresì, come già sottolineato in precedenza dai colleghi, che le disposizioni dell'articolo in parola sembrano disporre puntualmente in ordine a uno specifico aspetto, ovvero la presentazione della lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate, a fronte tuttavia della più generale delega alla riforma del Testo Unico Finanziario contenuta nell'articolo 19. Appare pertanto che la norma si stata introdotta nel testo del provvedimento avendo qualche obiettivo di corto respiro, tant'è che la sua applicazione è destinata a trovare applicazione non prima del 2025; immagina peraltro che il Governo nel frattempo avrà valutato, sulla base della delega di cui dispone, il da farsi, anche considerando che non vi sarà della disposizione una sperimentazione diretta.

Rammenta inoltre le perplessità relative alla compatibilità costituzionale delle citate disposizioni, innanzitutto con riferimento al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Carta costituzionale, considerato che si dispone un trattamento diseguale per l'accesso e per i poteri dei membri del consiglio di amministrazione, che sono posti dalle norme su un piano di uguaglianza. Evidenzia le criticità delle disposizioni anche sotto il profilo della ragionevolezza, poiché di introduce una soglia di sbarramento, che privilegia la minoranza rispetto alla maggioranza. Il cosiddetto premio di minoranza rischia di compromettere il funzionamento societario, in particolare nei sottocomitati societari – organi di garanzia aventi specifiche competenze, quali, per esempio, le decisioni sulle partecipazioni e sugli emolumenti – con il rischio di consegnare troppi processi decisionali alle minoranze. Tale soluzione appare, a suo avviso, irragionevole e totalmente sbagliata.

Si tratta di una serie di previsioni che, anche alla luce della futura delega e del percorso normativo da compiere, appaiono particolarmente preoccupanti.

Esprime inoltre perplessità sul meccanismo del cosiddetto doppio voto previsto dalla norma, per cui l'assemblea si pronuncia dapprima sulle liste e poi sui singoli candidati da essa tratti; non appare chiaro, anzitutto, quali soggetti debbano esprimere il voto, in ciascuna delle due procedure ed evidenzia, in secondo luogo, come tale procedura rischi di produrre una generale ingovernabilità societaria.

Rileva come si sia, in sintesi, di fronte ad una serie di previsioni che intervengono malamente su una materia di estrema complessità e delicatezza, rispetto alla quale ci si dovrebbe rimettere agli statuti, limitandosi a dettare regole di natura generale.

Sotto un diverso profilo, rileva che le soluzioni adottate dall'Esecutivo non sono in continuità con quanto prefigurato dal precedente Governo in ordine alla complessiva riforma del mercato dei capitali in Italia. Esprime inoltre perplessità sulla timidezza manifestata della Consob, autorità di vigilanza dei mercati finanziari, che sebbene consultata, ha mancato a suo avviso di illustrare al Parlamento i concreti effetti della riforma.

Stigmatizza infine le procedure frettolose che hanno condotto a introdurre nel provvedimento una norma pericolosa, alla quale è fermamente contrario, in un provvedimento sul quale, altrimenti, il proprio gruppo politico avrebbe manifestato orientamenti nel complesso favorevoli, astenendosi in sede di votazioni.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Merola 12.2, Fenu 12.3, Merola 12.4, Alifano 12.5, Fenu 12.6, Merola 12.7, Tabacci 12.8 e 12.9, Fenu 12.10, Lovecchio 12.11, Raffa 12.12, Merola 12.13, Fenu 12.14 e 12.15, Alifano 12.16, Fenu 12.17, Alifano 12.18, Merola 12.19, 13.1, 13.2 e 13.3, Fenu 13.4, 14.1, 14.2 e 14.3 e Merola 16.1.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra la proposta emendativa 19.1, di cui è firmatario, evidenziandone la finalità di allargare quanto più possibile il novero dei

soggetti consultati per l'esercizio della delega alla riforma dei mercati finanziari, garantendo la massima partecipazione e la pubblica consultazione, secondo gli orientamenti espressi nel Libro Verde.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 19.1.

Enrica ALIFANO (M5S) interviene per illustrare il proprio emendamento 19.2, evidenziando l'intento del proprio gruppo di assicurare maggiore trasparenza in seno alla riforma dei mercati finanziari, a fronte del depotenziamento delle Autorità di vigilanza previsto dal provvedimento in esame. Tale esigenza di trasparenza si accompagna a quelle già espresse negli altri emendamenti del proprio gruppo parlamentare: avvicinare i piccoli azionisti ai consigli di amministrazione, garantire più democraticità nel consiglio di amministrazione medesimo, facilitare i piccoli risparmiatori nella conoscenza dei prospetti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Alifano 19.2 e 19.3 e Merola 19.4.

Emiliano FENU (M5S) interviene per illustrare la propria proposta emendativa 19.5, che si inserisce nel solco delle proposte emendative all'articolo 12, con riferimento tuttavia alla delega alla riforma del Testo Unico Finanziario. L'emendamento, nella sua prima parte, risponde a esigenze di trasparenza nella formazione della lista del consiglio di amministrazione; con la seconda parte si prevede che almeno la metà dei candidati presenti nella predetta lista siano scelti tra soggetti diversi dagli amministratori stessi, e che non possano essere inclusi nella lista coloro che abbiano ricoperto il medesimo incarico per nove o più anni consecutivi, allo scopo di garantire un adeguato ricambio.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fenu 19.5 e Merola 19.6.

Enrica ALIFANO (M5S) interviene per illustrare il proprio emendamento 19.7, volto a colmare il *gap* retributivo tra organi apicali e dipendenti della società.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Alifano 19.7, Lovecchio 19.8, 19.9 e 19.10, Raffa 19.11, Merola 19.12, Raffa 19.13, Merola 20.1, Fenu 21.1 e 21.2, Alifano 21.3 e 21.4, Fenu 21.5 e Merola 23.1.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara conclusa la votazione delle proposte emendative. Avverte quindi che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Rinvia dunque l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti)

1. Al fine di verificare il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela del risparmio, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, o successive modificazioni, è istituito presso la Consob l'Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti. Con regolamento della Consob sono disciplinati la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

1.01. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Organo di controllo PMI)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2477, comma 2, del codice civile, è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti all'articolo 2477, comma 2, lettera *c)*, del codice civile. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'articolo 2477, del codice civile, deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile anche se la società è priva di organo di controllo. ».

3.01. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) all'articolo 102, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: « non quotati » sono inserite le seguenti: « o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione »;.

4.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

e-bis) all'articolo 125-*bis*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione. ».

4.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 3, prima della lettera a), *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 2325-*bis*, primo comma, le parole: « o diffuse » sono sostituite dalle seguenti: « , quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, nonché quelle con azioni diffuse »;.

4.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 3, lettera a), *capoverso « Art. 2325-*ter *», sostituire la rubrica con la seguente: (Emittenti diffusi).*

Conseguentemente:

a) *al comma 3, lettera* a), *capoverso « Art. 2325-*ter *», comma 1, sostituire le parole:* mercati regolamentati italiani *con le seguenti:* mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione;

b) *al comma 3, lettera* a), *capoverso « Art. 2325-*ter *», comma 5, sostituire le parole:* dalle azioni o dagli strumenti finanziari *con le seguenti:* dalle azioni o dai valori mobiliari;

c) *al comma 3, lettera* a), *capoverso « Art. 2325-*ter *», comma 6, sopprimere le seguenti parole:* strumenti finanziari;

d) *al comma 3, sopprimere la lettera* c).

4.4. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 3, lettera a), *capoverso « Art. 2325-*ter *», sostituire il primo comma con il seguente:*

Ai fini di cui all'articolo 2325-*bis*, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

1) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;

2) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-*bis*, primo comma.

4.5. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 3, lettera a), *capoverso « Art. 2325-*ter *», terzo comma, numero 2), sopprimere le parole:* o in continuità indiretta.

4.6. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 3, dopo la lettera b), *inserire le seguenti:*

b-bis) all'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, le parole: « che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio » sono sostituite dalle seguenti: « le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* »;

b-ter) all'articolo 2369, primo comma, secondo periodo, le parole: « che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio » sono sostituite dalle seguenti: « le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* »;

b-quater) all'articolo 2377, terzo comma, le parole: « che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio » sono sostituite dalle seguenti: « le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter*, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; ».

4.7. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 3, dopo la lettera c), *aggiungere le seguenti:*

c-bis) all'articolo 2437, quarto comma, dopo le parole: « che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio » sono inserite le seguenti: « e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione »;

c-ter) all'articolo 2497-*quater*, primo comma, lettera *c)*, dopo le parole: « società con azioni quotate in mercati regolamentati » sono inserite le seguenti: « o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione ».

4.8. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 838-*bis*, comma 1, del codice di procedura civile, le parole: « che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile » sono sostituite dalle seguenti: « le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile ».

4.9. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 66-*bis*, il comma 2 è abrogato;.

8.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Trattamento economico degli amministratori)

1. Per gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società quotate e in quelle a partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, il complessivo trattamento economico è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.

8.01. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 9.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 93-*bis*, comma 1, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, la lettera *d)* è soppressa.

9.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 125-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni, per un controvalore non inferiore a euro 100.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-*sexies*.

4-*ter*. L'adozione della misura di cui al comma 4-*bis* non dà luogo a diritto di recesso dei soci. ».

11.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 125-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare e di formulare proposte di delibera sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale, per un controvalore non inferiore a euro 10.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-*sexies*.

4-*ter*. L'adozione della misura di cui al comma 4-*bis* non dà luogo a diritto di recesso dei soci. ».

11.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 125-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni.

4-*ter*. L'adozione della misura di cui al comma 4-*bis* non dà luogo a diritto di recesso dei soci. ».

11.4. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

*Al comma 1, capoverso « Art. 135-*undecies*.1. », comma* 1, *sostituire le parole:* Lo statuto può prevedere *con le seguenti:* Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto.

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-*bis* con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'articolo 126-*bis*, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.;

b) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* dell'assemblea *aggiungere le seguenti:* e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2;

c) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* le risposte alle domande pervenute *con le seguenti:* con le modalità previste dall'articolo 127-*ter*, commi 1-*bis* e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati.

11.5. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

*Al comma 1, capoverso « Art. 135-*undecies*.1. », comma 1, sostituire le parole:* Lo statuto può prevedere che *con le seguenti:* Salvo che lo statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che.

*** 11.6.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

*** 11.7.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 1, capoverso « Art. 135-*undecies*.1. », dopo il comma* 3 *inserire il seguente:*

3-*bis*. I soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono, in ogni caso, chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, che l'intervento di voto in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano in forma collegiale.

11.8. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 1, capoverso « Art. 135-*undecies*.1. », dopo il comma* 3 *inserire il seguente:*

3-*bis*. Alle società cooperative non si applica l'articolo 135-*undecies*.

11.9. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12.1. Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 147-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« Art. 147-*ter*.1.

(Lista del consiglio di amministrazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter*, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione, garantendo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente. ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

12.2. Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« Art. 147-*ter*.1.

(Lista del consiglio di amministrazione)

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter*, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;

b) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, comunque, per sei o più esercizi consecutivi;

c) in deroga all'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;

d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-*ter*, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;

e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-*ter*, comma 3;

4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere

d) ed *e)*, non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter* e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari, si procede nei termini che seguono:

a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter* e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;

b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter* e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;

c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere *a)* e *b)* non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale.

4. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.

5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere. ».

12.3. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 1, capoverso « Art. 147-*ter.*1. », comma 1, lettera* a)*, sopprimere le seguenti parole:* con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso « Art. 147-*ter.*1. », comma 1, lettera* b)*, sopprimere le seguenti parole:* maggiorato di un terzo.

12.4. Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

*Al comma 1, capoverso « Art. 147-*ter.*1. », comma 1, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano

ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire, il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 147-*ter*.1, comma 1, lettera *b-bis)*, come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il computo degli anni consecutivi o degli esercizi consecutivi si effettua a partire con la medesima decorrenza.

12.5. Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

*Al comma 1, capoverso « Art. 147-*ter.*1. », comma 1, dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) lo statuto può prevedere che almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.

12.6. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 1, capoverso « Art. 147-*ter.*1. », sopprimere il comma 2.*

12.7. Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

*Al comma 1, capoverso « Art. 147-*ter.*1. », comma 3, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera *b)*. Le modalità di voto assicurano altresì l'espressione, contestualmente al voto di lista, di una preferenza;.

12.8. Tabacci, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 147-*ter.*1. », comma 3, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti alla lista di cui ai commi 1 e 2 secondo quanto precisato alla lettera *b)*;.

12.9. Tabacci, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 147-*ter.*1. », comma 3, dopo la lettera* b), *inserire la seguente:*

b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-*ter*, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;.

12.10. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 1, capoverso « Art. 147-*ter.*1. », comma 3, dopo la lettera* b), *inserire la seguente:*

b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, lo statuto può prevedere che la medesima lista sia in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-*ter*, comma 3;.

12.11. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.

*Al comma 1, capoverso « Art. 147-*ter.*1. », comma 3, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.

12.12. Raffa, Alifano, Fenu, Lovecchio.

*Al comma 1, capoverso « Art. 147-*ter.*1. », sopprimere il comma 4.*

12.13. Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

*Al comma 1, capoverso « Art. 147-*ter.*1. », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. Lo statuto, previa sottoscrizione dei contratti collettivi dalle parti sociali, può prevedere la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore.

12.14. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 1, capoverso « Art. 147-*ter.*1. », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.

12.15. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 1, capoverso « Art. 147-*ter.*1. », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.

12.16. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo regolamento, la Consob individua altresì:

a) le modalità per garantire il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

b) le modalità di partecipazione del comitato nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, al processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione.

12.17. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 148-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fermo restando quanto già pre-

visto dal Regolamento Consob di cui al comma 1, i componenti degli organi di amministrazione delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, non possono, in ogni caso, ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente in società quotate o in società di più rilevanti dimensioni. Con riferimento ai componenti degli organi di controllo, i medesimi non possono ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente e non può essere superato il limite dei tre mandati. ».

12.18. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2025 *con le seguenti:* 1° gennaio 2027.

12.19. Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 13.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Lo statuto può prevedere che il numero massimo di voti sia definito anche in rapporto al capitale sociale. ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo statuto può altresì prevedere limiti alla cessione delle azioni con diritto di voto plurimo e che il suddetto diritto possa decadere decorso un determinato periodo di tempo. ».

13.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il superamento della partecipazione di cui ai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, e 3, lettera *b)*, avvenga anche tramite l'acquisto di azioni a voto plurimo, l'offerta è promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di azioni a voto plurimo. ».

13.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo statuto può altresì prevedere che, qualora l'assemblea non deliberi diversamente, il diritto di voto plurimo possa decadere decorso un determinato periodo di tempo. ».

13.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o che devono essere negoziate in un mercato di crescita per le PMI mettono a disposizione del pubblico informazioni dettagliate sui seguenti elementi:

a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;

b) eventuali restrizioni al trasferimento di titoli, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni al trasferimento di titoli;

c) l'identità dei possessori di qualsiasi titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di tali diritti;

d) eventuali restrizioni ai diritti di voto, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni ai diritti di voto;

e) l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo e della persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.

1-*ter*. Se i possessori di azioni a voto plurimo o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto o i possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l'indicazione dei nomi.

13.4. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. All'articolo 2351 del codice civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di cinque voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a quarantotto mesi a decorrere dalla data di annotazione nel libro sociale o di iscrizione nel registro delle imprese. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449. ».

2. Le modalità attuative del presente articolo sono disciplinate con regolamento della Consob, assicurando il coordinamento con l'articolo 127-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

14.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso: « Art. 127-*quinquies *», sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nelle società italiane quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4. Lo statuto può, tuttavia, escludere l'applicazione del precedente periodo.

14.2. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi. Lo statuto può, tuttavia, escludere l'applicazione del precedente periodo.

1-*ter*. Non si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative dei commi 1-*bis* e 1-*ter* entra trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione.

14.3. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 16.

Al comma 1, lettera b), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al comma 6, dopo le parole: « da quello degli altri comparti » sono inserite le seguenti « ; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi ».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, dopo la lettera* d) *inserire la seguente:*

d-bis) all'articolo 36, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti. »;

b) *al comma 1, dopo la lettera* e), *aggiungere la seguente:*

f-bis) all'articolo 57, comma 6-*bis*, terzo periodo, dopo le parole: « SGR o enti » sono inserite le seguenti: « , società o associazioni professionali »;

c) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-*bis*. Le modifiche apportate agli articoli 35-*bis* comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzi i princìpi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme.;

d) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti.

16.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 19.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo costituisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi tavoli con la partecipazione dei tecnici designati dall'Am-

ministrazione finanziaria e di esperti in possesso di comprovata esperienza, alta formazione e competenze professionali nelle materie oggetto della delega. Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.

19.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

a-bis) implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato;.

19.2. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

a-bis) assicurare il giusto equilibrio tra competitività del mercato dei capitali italiano e tutela del risparmio, rafforzando la collaborazione tra i soggetti deputati a garantire la tutela dei risparmiatori e a prevenire le violazioni della normativa di riferimento;.

19.3. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* aumentare la competitività del mercato nazionale *inserire le seguenti:* in linea con l'obiettivo della realizzazione del *capital market union*, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica,.

19.4. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* disciplinando in particolare le modalità per garantire:

1) il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

2) la tutela sostanziale degli investitori e degli azionisti, anche attraverso disposizioni che regolino la formazione e la presentazione della lista del consiglio di amministrazione, prevedendo in particolare che almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, che non possano essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi;.

19.5. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) semplificare la disciplina del governo societario, garantendo tutela delle minoranze e favorendo l'adozione delle regole nell'ambito degli statuti societari, al fine di regolamentare la vita interna della società nel rispetto del codice civile, e nell'ambito dei codici di autodisciplina al fine di definire i criteri per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed a individuare, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione;.

19.6. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 2, lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* avuto riguardo altresì alla remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, prevedendo che la stessa, non possa, in ogni caso, essere superiore a cinquanta volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.

19.7. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* prevedendo altresì la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore.

19.8. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.

Al comma 2, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

h-bis) rafforzare la vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari, avuto riguardo in particolare alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti e disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;.

19.9. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.

Al comma 2, dopo la lettera i)*, inserire la seguente:*

i-bis) garantire la piena partecipazione agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, attraverso una revisione delle disposizioni relative agli incarichi dei componenti degli organi medesimi volta ad evitare la contemporanea appartenenza a più di tre organi di amministrazione e controllo;.

19.10. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.

Al comma 2, lettera l)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* provvedendo altresì a correggere eventuali disfunzioni riscontrate.

19.11. Raffa, Alifano, Fenu, Lovecchio.

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati, tenendo conto dei pareri ove approvati dalle Commissioni parlamentari. Qualora il termine per l'espressione dei pareri venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

3-*bis*. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.

19.12. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo,

qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

19.13. Raffa, Alifano, Fenu, Lovecchio.

ART. 20.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 28 dicembre 2005, n. 262, *aggiungere le seguenti:* alla fine del comma 6-*bis*, è aggiunto il seguente periodo: « L'ammissione del credito al passivo delle procedure concorsuali dei soggetti vigilati non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'Autorità di vigilanza. » e.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, capoverso comma « 6-*ter *», sostituire le parole:* Fermo restando quanto disposto dal *con le seguenti:* Al ricorrere dei presupposti di cui al;

b) *al comma 1, capoverso comma « 6-*ter *», sostituire le parole:* sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa *con le seguenti:* di competenza dell'Autorità stessa. Salva l'azione di rivalsa, le Autorità stesse si surrogano ai componenti dei loro organi e ai loro dipendenti nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

20.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 21.

Sopprimerlo.

21.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 1, capoverso « Art. 29-*bis *», comma 1, dopo la parola:* direttamente *inserire le seguenti:* o indirettamente.

21.2. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 1, capoverso « Art. 29-*bis *», comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* È in ogni caso esclusa, fino a 5 anni dalla cessazione degli incarichi di cui al precedente periodo, la possibilità di intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi, nel caso in cui sia stata avviata a carico dei medesimi una procedura di segnalazione ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso « Art. 29-*bis *», comma* 2, *dopo le parole:* all'anno, *inserire le seguenti:* o, nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, non superiore ai cinque anni,.

21.3. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 1, capoverso « Art. 29-*bis *», comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

21.4. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

21.5. Fenu.

ART. 23.

*Al comma 1, capoverso « Art. 196-*ter *», sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla rice-

zione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, capoverso « Art. 196-*ter *», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-*bis*. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.;

b) *al comma 1, capoverso « Art. 196-*ter *», comma 3, sostituire le parole:* può d'ufficio riaprire *con le seguenti:* può comunque avviare o proseguire;

c) *al comma 1, capoverso « Art. 196-*ter *», comma 3, sopprimere la lettera* a)*;*

d) *al comma 1, capoverso « Art. 196-*ter *», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.;

e) *al comma 1, dopo il capoverso « Art. 196-*ter *», inserire il seguente:*

Art. 196-*quater*.

(Procedura di transazione)

1. Nella comunicazione di cui al primo periodo dell'articolo 196-*ter*, ovvero in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, Consob può fissare un termine entro il quale gli interessati possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione.

2. Consob informa le parti che partecipano a discussioni di transazione circa:

a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;

b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere;

c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento;

d) la stima delle possibili sanzioni.

3. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorità ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione.

4. In caso di esito favorevole di tali discussioni, Consob fissa un termine entro il quale gli interessati possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte.

5. Consob può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Consob non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma 3.

6. Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo, nonché gli uffici interni a tal fine competenti.

23.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 25.

Al comma 1, lettera c), *numero 3), capoverso comma 1-*bis, *dopo le parole:* educazione finanziaria *inserire le seguenti:* , l'Associazione Italiana Educatori Finanziari – AIEF.

25.1. Congedo, Matera, De Bertoldi, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 2, lettera d), *capoverso comma 10-*bis, *dopo le parole:* l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni *inserire le seguenti:* , il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – CNDCEC.

25.2. Matera, Congedo, De Bertoldi, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 2, lettera d), *capoverso comma 10-*bis, *dopo le parole:* fondi pensione *inserire le seguenti:* , nonché con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi.

25.3. De Bertoldi, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.